Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0167(COD)

9.10.2023

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE e (UE) 2016/97 per quanto riguarda le norme dell'Unione a tutela degli investitori al dettaglio
(COM(2023)0279 – C9-0182/2023 – 2023/0167(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatrice: Stéphanie Yon-Courtin

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

MOTIVAZIONE.....71

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE e (UE) 2016/97 per quanto riguarda le norme dell'Unione a tutela degli investitori al dettaglio
(COM(2023)0279 – C9-0182/2023 – 2023/0167(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0279),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 53, paragrafo 1, e 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0182/2023),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0000/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) I pagamenti che coinvolgono terzi, quali onorari, commissioni o benefici pecuniari o extrapecuniari corrisposti alle imprese di investimento, alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi, o da questi percepiti, che sono ottenuti o derivano da soggetti diversi dal	(3) I pagamenti che coinvolgono terzi, quali onorari, commissioni o benefici pecuniari o extrapecuniari corrisposti alle imprese di investimento, alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi, o da questi percepiti, che sono ottenuti o derivano da soggetti diversi dal

cliente, denominati anche "incentivi", svolgono un ruolo rilevante nella distribuzione dei prodotti di investimento al dettaglio nell'Unione. Le vigenti norme sulla gestione dei conflitti di interesse, di cui alle direttive 2014/65/UE e (UE) 2016/97, comprese le limitazioni e la trasparenza riguardo al pagamento di incentivi, non si sono dimostrate sufficientemente efficaci nell'attenuazione del pregiudizio cui sono esposti i consumatori e hanno portato a livelli diversi di tutela degli investitori al dettaglio nei diversi segmenti di prodotto e canali di distribuzione. È pertanto necessario rafforzare ulteriormente il quadro di tutela degli investitori affinché gli interessi dei clienti al dettaglio siano tutelati in modo uniforme in tutta l'Unione. ***Dato il potenziale impatto negativo che causerebbe l'introduzione di un divieto totale degli incentivi,*** è opportuno ***adottare un approccio graduale inasprendo in una prima fase gli obblighi relativi al pagamento e al ricevimento degli incentivi, per sciogliere i potenziali conflitti*** di interesse ***e tutelare meglio gli investitori al dettaglio, per poi, in una seconda fase, esaminare l'efficacia del quadro e proporre misure alternative in linea con i principi per legiferare meglio, compreso eventualmente il divieto degli*** incentivi.

cliente, denominati anche "incentivi", svolgono un ruolo rilevante nella distribuzione dei prodotti di investimento al dettaglio nell'Unione. Le vigenti norme sulla gestione dei conflitti di interesse, di cui alle direttive 2014/65/UE e (UE) 2016/97, comprese le limitazioni e la trasparenza riguardo al pagamento di incentivi, non si sono dimostrate sufficientemente efficaci nell'attenuazione del pregiudizio cui sono esposti i consumatori e hanno portato a livelli diversi di tutela degli investitori al dettaglio nei diversi segmenti di prodotto e canali di distribuzione. È pertanto necessario rafforzare ulteriormente il quadro di tutela degli investitori affinché gli interessi dei clienti al dettaglio siano tutelati in modo uniforme in tutta l'Unione. È opportuno ***introdurre regole che inquadrino meglio l'attuale ambiente della consulenza, attraverso la garanzia che gli intermediari finanziari forniscano una consulenza più trasparente, comprensibile e personalizzata ai consumatori. Ciò dovrebbe assicurare che ai consumatori siano forniti prodotti adatti alle proprie esigenze e dovrebbe consentire loro di comprendere meglio la consulenza che ricevono. Una revisione, cinque anni dopo la fine del periodo di recepimento della presente direttiva dovrebbe valutare gli effetti delle sue misure sull'ambiente della consulenza nell'Unione. Tale valutazione dovrebbe basarsi sul potenziale conflitto*** di interesse ***associato agli*** incentivi***, all'evoluzione dei costi, al livello generale di investimento al dettaglio nei mercati di capitale, alla protezione dei consumatori e all'importanza delle norme in materia di distribuzione***.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Al fine di scongiurare la possibilità che il pagamento e il ricevimento di incentivi per vendite senza consulenza rechino pregiudizio ai consumatori, è opportuno vietare il pagamento e il ricevimento di incentivi in tali circostanze. Nel caso della direttiva 2014/65/UE, il divieto riguarderebbe l'esecuzione o la ricezione e trasmissione di ordini; nel caso della direttiva (UE) 2016/97, le vendite senza consulenza. Per non limitare la capacità degli emittenti di reperire fondi, è opportuno non applicare il divieto ai pagamenti collegati a servizi di sottoscrizione e collocamento prestati a un emittente, laddove l'impresa di investimento presti anche un servizio di esecuzione o ricezione e trasmissione di ordini a un investitore finale. Peraltro la consulenza in materia di investimenti è spesso associata alla prestazione di un servizio di esecuzione o ricezione e trasmissione di ordini. Dato che il servizio principale è la consulenza in materia di investimenti, in tali casi il divieto non dovrebbe applicarsi al servizio di esecuzione o ricezione e trasmissione di ordini collegato a una o più operazioni del cliente per cui è prestata la consulenza. Dovrebbero essere consentiti, se dichiarati chiaramente, i piccoli benefici extrapecuniari che non superano 100 EUR, o che, per entità e natura, non possono essere considerati pregiudizievoli del dovere di agire nel migliore interesse dell'investitore al dettaglio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Le vigenti garanzie che condizionano il pagamento o il ricevimento di incentivi, i quali, a norma della direttiva 2014/65/UE, devono avere lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente o, a norma della direttiva (UE) 2016/97, non dovrebbero avere ripercussioni negative sulla qualità del servizio al cliente, non sono state sufficientemente efficaci nell'attenuare i conflitti di interesse. ***È*** pertanto ***opportuno*** eliminare tali criteri e introdurre, sia nella direttiva 2014/65/UE che nella direttiva (UE) 2016/97, uno stesso metodo nuovo di verifica per precisare le modalità con cui i consulenti finanziari dovrebbero applicare il principio di agire nel migliore interesse del cliente. I consulenti finanziari dovrebbero basare la consulenza su una gamma adeguata di prodotti finanziari. ***Dopo aver individuato gli strumenti idonei per il cliente, dovrebbero raccomandargli il prodotto più efficiente in termini di costi fra una gamma di prodotti analoghi. I consulenti finanziari dovrebbero raccomandare sistematicamente anche almeno un prodotto privo delle caratteristiche che potrebbero risultare non necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di investimento del cliente, in modo che agli investitori al dettaglio siano prospettate anche opzioni alternative, eventualmente più economiche. Tra tali caratteristiche possono figurare, a titolo di esempio, fondi con una strategia di investimento che comporta costi più elevati, una garanzia di capitale e prodotti strutturati con elementi di copertura. Se scelgono di raccomandare anche un prodotto dotato di caratteristiche supplementari che comportano costi aggiuntivi per il cliente,***	(6) Le vigenti garanzie che condizionano il pagamento o il ricevimento di incentivi, i quali, a norma della direttiva 2014/65/UE, devono avere lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente o, a norma della direttiva (UE) 2016/97, non dovrebbero avere ripercussioni negative sulla qualità del servizio al cliente, non sono state sufficientemente efficaci nell'attenuare i conflitti di interesse. ***Si propone*** pertanto ***di*** eliminare tali criteri e introdurre, sia nella direttiva 2014/65/UE che nella direttiva (UE) 2016/97, uno stesso metodo nuovo di verifica per precisare le modalità con cui i consulenti finanziari dovrebbero applicare il principio di agire nel migliore interesse del cliente. I consulenti finanziari dovrebbero basare la consulenza su una gamma adeguata di prodotti finanziari.

i consulenti dovrebbero motivare in modo esplicito la raccomandazione e indicare i costi aggiuntivi che il prodotto comporta. Per i prodotti di investimento assicurativi i consulenti dovrebbero inoltre garantire che la copertura assicurativa prevista dal prodotto sia consona alle richieste ed esigenze assicurative del cliente.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) I consulenti finanziari di cui alla direttiva 2014/65/UE dovrebbero basare la propria consulenza su una gamma adeguata di prodotti finanziari, idonei alle esigenze del cliente. Dopo aver individuato gli strumenti idonei per il cliente, tali consulenti finanziari dovrebbero raccomandare ai propri clienti i prodotti più efficienti in termini di costi. L'efficienza in termini di costi dovrebbe essere determinata, sulla base di una valutazione delle aspettative di rendimento netto dello strumento da parte dell'impresa di investimento, prendendo in considerazione tutti i costi e gli oneri impliciti ed espliciti. È opportuno conferire all'ESMA il potere di specificare tali requisiti.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 ter) I consulenti finanziari di cui alla direttiva (UE) 2016/97 dovrebbero basare la propria consulenza su una gamma adeguata di prodotti di investimento assicurativi, o, se del caso, opzioni di investimento sottostanti, idonei alle esigenze del cliente. Dopo aver individuato gli strumenti idonei per i propri clienti, è opportuno che raccomandino i prodotti di investimento assicurativi o, se del caso, le opzioni di investimento sottostanti, più efficienti. Tale raccomandazione dovrebbe basarsi sulla prestazione, il livello di rischio e i costi di un determinato prodotto, o, se del caso, di un'opzione di investimento sottostante.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di valutare l'efficacia di tali misure, ***tre*** anni dopo la ***data di entrata in vigore*** della presente direttiva e previa consultazione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") e dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ("EIOPA"), è opportuno che la Commissione elabori una relazione ***sugli effetti che i pagamenti che coinvolgono terzi producono sugli investimenti*** al dettaglio***, se necessario corredandola di proposte volte a rafforzare ulteriormente il quadro***.	(9) Al fine di valutare l'efficacia di tali misure, ***cinque*** anni dopo la ***fine del periodo di recepimento*** della presente direttiva e previa consultazione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") e dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ("EIOPA"), è opportuno che la Commissione elabori una relazione ***sui possibili conflitti di interesse associati agli incentivi, all'evoluzione dei costi, al livello generale dell'investimento*** al dettaglio ***nei mercati di capitale, alla tutela del consumatore e all'importanza delle norme in materia di distribuzione***.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il livello dei costi e degli oneri associati ai prodotti di investimento, anche assicurativi, può incidere considerevolmente sui rendimenti degli investimenti, ma non sempre quest'aspetto risulta evidente agli investitori al dettaglio. Affinché i prodotti offrano agli investitori al dettaglio un buon rapporto costi/benefici, è opportuno che gli Stati membri provvedano a che le imprese autorizzate a norma della direttiva 2014/65/UE o della direttiva (UE) 2016/97 a realizzare o distribuire prodotti di investimento dispongano di processi chiari di determinazione dei prezzi che consentano un'identificazione e una quantificazione precise di tutti i costi addebitati agli investitori al dettaglio e che siano concepiti in modo che i costi e gli oneri previsti dai prodotti di investimento o connessi alla loro distribuzione siano giustificati e proporzionati alle caratteristiche, agli obiettivi, alla strategia e al rendimento atteso del prodotto.	(10) Il livello dei costi e degli oneri***, nonché altri elementi qualitativi come fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) e garanzie finanziarie, che sono*** associati ai prodotti di investimento, anche assicurativi, può incidere considerevolmente sui rendimenti degli investimenti, ma non sempre quest'aspetto risulta evidente agli investitori al dettaglio. Affinché i prodotti offrano agli investitori al dettaglio un buon rapporto costi/benefici, è opportuno che gli Stati membri provvedano a che le imprese autorizzate a norma della direttiva 2014/65/UE o della direttiva (UE) 2016/97 a realizzare o distribuire prodotti di investimento dispongano di processi chiari di determinazione dei prezzi che consentano un'identificazione e una quantificazione precise di tutti i costi addebitati agli investitori al dettaglio e che siano concepiti in modo che i costi e gli oneri previsti dai prodotti di investimento o connessi alla loro distribuzione siano giustificati e proporzionati alle caratteristiche, agli obiettivi, alla strategia e al rendimento atteso del prodotto.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) L'accesso, l'utilizzo e il costo dei dati dei mercati finanziari e non finanziari, necessari per offrire servizi di investimento e per produrre e distribuire prodotti finanziari sono una parte importante dei costi sostenuti dalle imprese di investimento, che rappresentano pertanto una parte importante degli oneri complessivi corrisposti dagli investitori al dettaglio. I dati relativi ai mercati finanziari e non finanziari sono essenziali per il corretto funzionamento dei mercati finanziari e per la prestazione di servizi di investimento di qualità per gli investitori al dettaglio. Tali dati dovrebbero essere affidabili e accessibili in base a condizioni eque. Le imprese di investimento dipendono dai fornitori dei dati per fornire i propri servizi e rispettare i regolatori dell'Unione. Inoltre, considerato che sono utilizzati in quasi tutte le decisioni di investimento e al fine di rispettare i numerosi obblighi normativi di comunicazione, questi dati dovrebbero essere di elevata qualità, affidabili e soggetti a procedure di controllo molto rigorose.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per rendere il processo di determinazione dei prezzi più obiettivo e dotare i realizzatori, i distributori e le autorità competenti di uno strumento che consenta un confronto efficace dei costi dei prodotti di investimento appartenenti	***soppresso***

allo stesso tipo, l'ESMA e l'EIOPA dovrebbero stabilire parametri di riferimento basati sui dati relativi ai costi e al rendimento dei prodotti di investimento, di cui realizzatori e distributori dovrebbero tenere conto nel processo di determinazione dei prezzi. Se dal confronto emerge che non vi è corrispondenza tra il parametro di riferimento e i costi e il rendimento per gli investitori, il prodotto non dovrebbe essere commercializzato agli investitori al dettaglio, a meno che prove supplementari e valutazioni ulteriori abbiano accertato che il prodotto offre comunque un buon rapporto costi/benefici al mercato di riferimento, ad esempio nel caso di un prodotto con particolari caratteristiche supplementari considerate pertinenti per un determinato gruppo di investitori con determinate esigenze e obiettivi specifici, ma non evidenziate nella descrizione del gruppo di prodotti di investimento per il quale è stato stabilito il parametro di riferimento.	

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Per consentire all'ESMA e all'EIOPA di stabilire parametri di riferimento affidabili, basati su dati attendibili, dovrebbe essere imposto ai realizzatori e ai distributori di prodotti di investimento di comunicare alle autorità competenti i dati necessari per successivo inoltro all'ESMA e all'EIOPA. Per contenere quanto più possibile i costi indotti dai nuovi obblighi di comunicazione ed evitare inutili duplicazioni, le serie di dati dovrebbero	***soppresso***

basarsi, per quanto possibile, sugli obblighi di informativa e comunicazione imposti dal diritto dell'UE. L'ESMA e l'EIOPA dovrebbero elaborare norme tecniche di regolamentazione per determinare le serie di dati e le norme dei dati, così come i metodi e i formati delle informazioni da riferire.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) In considerazione della notevole diversità delle proposte di prodotti di investimento al dettaglio, l'elaborazione di parametri di riferimento da parte dell'ESMA e dell'EIOPA dovrebbe essere un processo evolutivo che inizia dai prodotti di investimento più comunemente acquistati dagli investitori al dettaglio e procede poi gradualmente ampliando la copertura e perfezionando la qualità in base all'esperienza maturata col tempo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Il processo di determinazione dei prezzi di cui alle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE dovrebbe garantire che i costi sostenuti dagli investitori al dettaglio siano giustificati e proporzionati alle caratteristiche del prodotto, in particolare	(20) Il processo di determinazione dei prezzi di cui alle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE dovrebbe garantire che i costi sostenuti dagli investitori al dettaglio siano giustificati e proporzionati alle caratteristiche del prodotto, in particolare

all'obiettivo e alla strategia di investimento, al livello di rischio e al rendimento atteso dei fondi, in modo che gli OICVM e i FIA offrano agli investitori un buon rapporto costi/benefici. Le società di gestione degli OICVM e dei FIA dovrebbero essere responsabili della qualità del loro processo di determinazione dei prezzi. In particolare dovrebbero provvedere a che i costi siano comparabili agli standard di mercato, anche raffrontando i costi dei fondi con strategie e caratteristiche di investimento simili disponibili su banche dati accessibili al pubblico. ***Al fine di rendere più obiettivo il processo di determinazione dei prezzi e dotare le società di gestione degli OICVM e dei FIA, come pure le autorità competenti, di uno strumento che consenta un raffronto efficiente tra i costi dei prodotti di investimento dello stesso tipo, l'ESMA dovrebbe tuttavia stabilire parametri di riferimento, basati sui dati relativi ai costi e al rendimento dei prodotti di investimento che riceve nelle segnalazioni a fini di vigilanza, in base ai quali possa essere effettuata una valutazione del rapporto costi/benefici, che verrebbero ad aggiungersi agli altri criteri impiegati nel processo di determinazione dei prezzi delle società di gestione degli OICVM e dei FIA. In considerazione della priorità della Commissione di evitare inutili oneri amministrativi e semplificare gli obblighi di comunicazione, tali parametri di riferimento dovrebbero basarsi sui dati esistenti divulgati pubblicamente e nell'ambito delle segnalazioni a fini di vigilanza, a meno che in via eccezionale siano necessari dati supplementari. I fondi di investimento che offrono un debole rapporto costi/benefici o che si discostano dai parametri di riferimento dell'ESMA non dovrebbero essere commercializzati agli investitori al dettaglio, a meno che un'ulteriore valutazione abbia stabilito che il prodotto offre comunque un buon rapporto costi/benefici. La valutazione e le misure***

all'obiettivo e alla strategia di investimento, al livello di rischio e al rendimento atteso dei fondi, in modo che gli OICVM e i FIA offrano agli investitori un buon rapporto costi/benefici. Le società di gestione degli OICVM e dei FIA dovrebbero essere responsabili della qualità del loro processo di determinazione dei prezzi. In particolare dovrebbero provvedere a che i costi siano comparabili agli standard di mercato, anche raffrontando i costi dei fondi con strategie e caratteristiche di investimento simili disponibili su banche dati accessibili al pubblico.

adottate dovrebbero essere documentate e fornite alle autorità competenti su loro richiesta.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Le conoscenze e le competenze del personale sono fondamentali per garantire ***una consulenza di*** qualità. Gli elementi ritenuti necessari variano notevolmente tra i consulenti che operano a norma della direttiva 2014/65/UE, della direttiva (UE) 2016/97 e della normativa nazionale non armonizzata. Per migliorare la qualità della consulenza e garantire condizioni di parità in tutta l'UE, è opportuno prevedere norme minime comuni rafforzate sui necessari requisiti di conoscenze e competenze. Quest'aspetto è particolarmente importante alla luce della maggiore complessità e della continua innovazione nella concezione degli strumenti finanziari e dei prodotti di investimento assicurativi, come pure della sempre maggiore importanza delle considerazioni relative alla sostenibilità. Gli Stati membri dovrebbero esigere dalle imprese di investimento e dai distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi che le persone fisiche che prestano servizi di consulenza in materia di investimenti per conto di un'impresa di investimento o in qualità di intermediari assicurativi e i dipendenti di imprese di assicurazione e intermediari assicurativi coinvolti in tali servizi possiedano le conoscenze e le competenze necessarie per adempiere i loro obblighi. Le conoscenze e competenze dovrebbero essere comprovate da un certificato così che clienti e autorità competenti abbiano la certezza che il	(22) ***Il miglioramento della qualità delle consulenze prestate dai consulenti finanziari rappresenta uno dei principali obiettivi della presente direttiva.*** Le conoscenze e le competenze del personale sono fondamentali per garantire ***meglio la qualità della*** consulenza ***prestata ai consumatori dell'Unione***. Gli elementi ritenuti necessari variano notevolmente tra i consulenti che operano a norma della direttiva 2014/65/UE, della direttiva (UE) 2016/97 e della normativa nazionale non armonizzata. Per migliorare la qualità della consulenza e garantire condizioni di parità in tutta l'UE, è opportuno prevedere norme minime comuni rafforzate sui necessari requisiti di conoscenze e competenze. Quest'aspetto è particolarmente importante alla luce della maggiore complessità e della continua innovazione nella concezione degli strumenti finanziari e dei prodotti di investimento assicurativi, come pure della sempre maggiore importanza delle considerazioni relative alla sostenibilità. Gli Stati membri dovrebbero esigere dalle imprese di investimento e dai distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi che le persone fisiche che prestano servizi di consulenza in materia di investimenti per conto di un'impresa di investimento o in qualità di intermediari assicurativi e i dipendenti di imprese di assicurazione e intermediari assicurativi coinvolti in tali servizi possiedano le conoscenze e le

livello di conoscenza e competenza di tali persone fisiche, intermediari assicurativi e dipendenti di imprese di assicurazione e intermediari assicurativi risponde agli standard richiesti. L'aggiornamento e la formazione professionali periodici sono importanti per mantenere e aggiornare le conoscenze e competenze del personale che presta consulenza o che vende a clienti prodotti di investimento o prodotti di investimento assicurativi. A tal fine è necessario esigere che le persone fisiche che prestano consulenza in materia di investimenti seguano un numero minimo di ore all'anno di formazione e aggiornamento professionali e che ne dimostrino il completamento mediante un certificato.	competenze necessarie per adempiere i loro obblighi. Le conoscenze e competenze dovrebbero essere comprovate da un certificato così che clienti e autorità competenti abbiano la certezza che il livello di conoscenza e competenza di tali persone fisiche, intermediari assicurativi e dipendenti di imprese di assicurazione e intermediari assicurativi risponde agli standard richiesti. L'aggiornamento e la formazione professionali periodici sono importanti per mantenere e aggiornare le conoscenze e competenze del personale che presta consulenza o che vende a clienti prodotti di investimento o prodotti di investimento assicurativi. A tal fine è necessario esigere che le persone fisiche che prestano consulenza in materia di investimenti seguano un numero minimo di ore all'anno di formazione e aggiornamento professionali e che ne dimostrino il completamento mediante un certificato.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) L'Unione dei mercati dei capitali consente alle imprese istituite nell'Unione di esercitare i propri diritti in regime di libera prestazione dei servizi o di libero stabilimento, purché rispettino determinate condizioni. Per evitare qualsiasi violazione di quei principi, è opportuno introdurre norme per stabilire un principio contro la scelta opportunistica del foro nelle direttive 2014/65/UE e (UE) 2016/97.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 ter) Il considerando 46 della direttiva 2014/65/UE chiarisce che gli Stati membri dovrebbero astenersi dal concedere o revocare l'autorizzazione qualora determinati elementi, come il contenuto dei programmi operativi, la distribuzione geografica o le attività effettivamente svolte, indichino in modo evidente che un'impresa di investimento ha scelto l'ordinamento giuridico di uno Stato membro al fine di evitare i criteri più rigorosi o le norme in materia di vigilanza in un altro Stato membro sul cui territorio intende svolgere o svolge la maggior parte delle sue attività. Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero assicurare in maniera efficace, sia nella fase di autorizzazione che costantemente, che le imprese di investimento non forniscano esclusivamente servizi e svolgano attività negli Stati membri diversi da quello in cui hanno ottenuto l'autorizzazione. Tale criterio dovrebbe essere considerato non soddisfatto laddove la portata dell'attività nello Stato membro di origine è così limitata che indica chiaramente un'intenzione di aggirare l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'attuale considerando 46 della MiFID II stabilisce un principio contro il forum shopping richiedendo che un'impresa di investimento operi di fatto nel proprio Stato membro di origine. Finora, si è trattato di un considerando "fluttuante", senza alcuna disposizione corrispondente negli articoli del MiFID II. Tale obbligo dovrebbe essere più esplicito.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 bis) Le generazioni più giovani sono le più vulnerabili alle pratiche di vendita scorretta che derivano dalla digitalizzazione. Sebbene l'aumento dei cosiddetti "finfluencer" può essere positivo in termini di promozione dell'educazione finanziaria per un pubblico più ampio, è essenziale assicurare garanzie sufficienti al fine di creare un ambiente di investimenti sicuro per ciascun cittadino dell'Unione. La fiducia nei mercati finanziari dell'Unione è un fattore chiave nell'incoraggiare i potenziali investitori a investire in essi.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 bis) Le imprese di investimento, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che fanno uso dei cosiddetti "finfluencer" per le loro comunicazioni di marketing dovrebbero rispettare una serie di obblighi. Tali imprese di investimento, imprese di assicurazione e intermediari assicurativi dovrebbero definire un accordo scritto con i "finfluencer", definendo il contenuto della loro relazione contrattuale (ambito e natura delle attività effettuate). Su richiesta, dovrebbero fornire alle autorità competenti l'identità e le informazioni di contatto dei "finfluencer", dei cui servizi si servono, e

dovrebbero effettuare controlli regolari sulle attività svolte dai "finfluencer" per garantirne il rispetto della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(37 bis) L'alfabetizzazione finanziaria è di fondamentale importanza nell'affrontare le attuali mancanze nell'Unione dei mercati dei capitali. La fiducia nei mercati finanziari dell'Unione è collegata intrinsecamente al livello di partecipazione al dettaglio a essi. L'educazione e la conoscenza rappresentano strumenti che consentono a ciascun cittadino di adottare decisioni di investimento informate. La presente direttiva dovrebbe gettare le basi per alzare il livello di educazione finanziaria in ciascuno Stato membro. In considerazione delle competenze limitate date all'Unione in tale area, è responsabilità di ciascuno Stato membro assicurare che siano fatti degli adeguamenti necessari, in particolare nei propri sistemi di istruzione, per il rispetto della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero intraprendere azioni ambiziose per rispettare gli obblighi di cui alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2014/65/UE
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 68 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	68 bis) "Dati dei mercati finanziari e non finanziari":
	i) dati grezzi di mercato provenienti da piattaforme di negoziazione ricevuti in tempo reale attraverso fornitori specialisti;
	ii) dati relativi a terzi inerenti titoli (ad esempio gli emittenti) e strumenti finanziari, aggregati e venduti da fornitori dei dati, che contribuiscono all'archivio dei dati di mercato delle istituzioni finanziarie;
	iii) dati forniti dalle agenzie di rating del credito o dalle agenzie di rating ESG, principalmente basate su un'analisi della qualità del rating dell'emittente e/o della sostenibilità percepita;
	iv) dati forniti dagli amministratori dell'indice;
	v) tutti gli altri dati derivanti dall'analisi finanziaria (ad esempio dalla ricerca).

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 68 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	68 ter) "fornitore dei dati": persona giuridica nella cui attività professionale rientra l'offerta e la distribuzione di dati dei mercati finanziari e non finanziari, a titolo professionale.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a

Testo in vigore	*Emendamento*
	3 bis) all'articolo 5, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) un'impresa di investimento che sia una persona giuridica abbia la sede centrale nello Stato membro in cui ha la sede legale;	a) un'impresa di investimento che sia una persona giuridica abbia la sede centrale nello Stato membro in cui ha la sede legale ***e non presti servizi di investimento o svolga attività di investimento esclusivamente in altri Stati membri***;

Or. en

(32014L0065)

Motivazione

Il considerando 46 della MiFID II stabilisce un principio contro il forum shopping, richiedendo che un'impresa di investimento operi di fatto nel proprio Stato membro di origine. Finora, si è trattato di un considerando "fluttuante", senza alcuna disposizione corrispondente negli articoli del MiFID II. Dovrebbe esserci un obbligo esplicito nell'articolo 5 sull'autorizzazione per evitare situazioni in cui un'impresa scelga uno Stato membro di origine per il solo scopo di prestare i propri servizi nel resto dell'UE (ad eccezione dello Stato membro di origine) attraverso il passaporto.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 5 bis – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il primo comma deve applicarsi anche a tutti i terzi ("finfluencer") remunerati o

	incentivati con corrispettivo extrapecuniario da parte di un'impresa che non è autorizzata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, o della normativa nazionale, in cui tale terzo promuove attraverso le piattaforme pubbliche di social media servizi o strumenti finanziari per conto di tale impresa.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il processo di determinazione dei prezzi di cui alla lettera e) comprende un confronto con, se disponibile, il parametro di riferimento relativo ai costi e al rendimento pubblicato dall'ESMA in conformità del paragrafo 9.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se lo strumento finanziario si discosta dal parametro di riferimento di cui al paragrafo 9, l'impresa di investimento effettua prove supplementari e ulteriori valutazioni per stabilire se i costi e oneri siano comunque giustificati e proporzionati. Se risulta impossibile	***soppresso***

dimostrare la giustificazione e la proporzionalità dei costi e oneri, l'impresa di investimento non approva lo strumento finanziario.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il processo di determinazione dei prezzi di cui alle lettere a) e b) comprende un confronto con, se disponibile, il parametro di riferimento relativo ai costi e al rendimento pubblicato dall'ESMA in conformità del paragrafo 9.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se lo strumento finanziario, insieme ai costi dei servizi sostenuti dal cliente per acquistarlo, si discosta dal parametro di riferimento di cui al paragrafo 9, l'impresa di investimento che lo propone o lo raccomanda effettua prove supplementari e ulteriori valutazioni per stabilire se i costi e oneri siano comunque giustificati e proporzionati. Se risulta impossibile dimostrare la giustificazione e la proporzionalità dei costi e oneri,	***soppresso***

l'impresa di investimento non propone né raccomanda lo strumento finanziario.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) se pertinente, l'esito del raffronto tra lo strumento finanziario e il parametro di riferimento d'interesse;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) se del caso, i motivi che giustificano lo scostamento dal parametro di riferimento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Previa consultazione dell'EIOPA e delle autorità competenti, se del caso l'ESMA elabora e mette a disposizione del pubblico parametri di riferimento comuni per gli strumenti finanziari che presentano livelli simili di rendimento e di rischio e strategia, obiettivi o altre caratteristiche analoghi, al fine di aiutare le imprese di investimento a effettuare, sia nella fase di realizzazione sia nella fase di distribuzione, una valutazione comparativa dei costi e del rendimento degli strumenti finanziari rientranti nella definizione di prodotti di investimento al dettaglio preassemblati.	***soppresso***
I parametri di riferimento presentano una gamma di costi e rendimenti così da favorire l'individuazione degli strumenti finanziari i cui costi e il cui rendimento si discostano significativamente dalla media.	
In aggiunta al costo totale del prodotto, i costi usati per l'elaborazione dei parametri di riferimento destinati alle imprese di investimento che realizzano strumenti finanziari consentono il raffronto con le singole componenti del costo. In aggiunta al costo totale del prodotto, i costi usati per l'elaborazione dei parametri di riferimento destinati ai distributori si riferiscono al costo di distribuzione.	
L'ESMA aggiorna periodicamente i parametri di riferimento.	

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 11 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la metodologia applicata dall'ESMA per elaborare i parametri di riferimento di cui al paragrafo 9;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 12 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ESMA, previa consultazione dell'EIOPA e delle autorità competenti ***e tenendo conto della metodologia di cui al paragrafo 11, lettera a)***, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:	L'ESMA, previa consultazione dell'EIOPA e delle autorità competenti, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

Or. en

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis– paragrafo 12 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro [18 mesi] dall'***adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 11***.	L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro **...** [18 mesi] dall'***entrata in vigore della presente direttiva***.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 16 bis bis
	Fornitori dei dati:
	1. I fornitori di dati soddisfano i requisiti seguenti:
	(a) i dati dei mercati finanziari e non finanziari sono forniti in maniera imparziale, fondata, non discriminatoria e trasparente. A tale riguardo, si applicano le seguenti disposizioni:
	i) la trasparenza richiede la divulgazione di metodologie e fonti di dati o stime utilizzati per fornire dati dei mercati finanziari e non finanziari al pubblico. I fornitori di dati comunicano sul proprio sito web le metodologie e le fonti dei dati o le stime che utilizzano nella prestazione dei propri servizi. Tale obbligo di trasparenza si applica anche alle loro politiche in materia di prezzi di dati e licenza applicabili agli utenti per i quali commercializzano i propri dati dei mercati finanziari e non finanziari. Le metodologie in materia di prezzi sono chiare, accessibili e facilmente comparabili tra i fornitori di dati;
	ii) i dati finanziari e non finanziari sono resi accessibili senza discriminazioni. Per agevolare una concorrenza imparziale nel mercato dei dati finanziari e non finanziari, i fornitori dei dati garantiscono anche che le tariffe addebitate agli utenti per la fornitura di dati finanziari e non finanziari non siano discriminatorie e si basino su costi reali;

(b) in merito alla qualità dei dati, si applicano le seguenti disposizioni:

i) i fornitori di dati adottano misure necessarie ad assicurare che le informazioni che utilizzano per i dati finanziari e non finanziari siano di una qualità sufficiente e provengano da fonti affidabili;

ii) i fornitori di dati adottano e attuano procedure amministrative e contabili affidabili, meccanismi di controllo interno, nonché disposizioni efficaci di controllo e di salvaguardia per i sistemi di trattamento delle informazioni;

(c) in merito alla vigilanza, il controllo e i conflitti di interessi, si applicano le seguenti disposizioni:

i) all'ESMA è affidata l'autorizzazione e la vigilanza dei fornitori dei dati, comprese le sanzioni amministrative. Il sistema di vigilanza impone ai fornitori dei dati di paesi terzi che desiderano prestare servizi per clienti dell'Unione di avervi un'organizzazione stabile;

ii) i fornitori di dati stabiliscono politiche e procedure interne adeguate per i dipendenti e altre persone coinvolte nella prestazione dei propri servizi. Tali politiche e procedure comprendono i meccanismi di controllo interno e una funzione di controllo della conformità;

iii) i fornitori di dati sono sottoposti ad audit esterni con cadenza annuale, a garanzia di una supervisione esterna di tutti gli aspetti della fornitura di dati dei mercati finanziari e non finanziari;

iv) le condizioni dell'accordo di licenza stabilite tra i fornitori di dati (che unisce politiche in materia di dati e prezzi) sono standardizzate e semplificate. Le definizioni sono armonizzate per evitare complessità ingiustificate;

v) i fornitori di dati adottano tutte le misure ragionevoli per evitare,

individuare, gestire e monitorare conflitti di interesse che potrebbero avere effetti negativi su una fornitura di dati dei mercati finanziari e non finanziari imparziale, ragionevole, non discriminatoria e trasparente.";

Or. en

Motivazione

Investment firms depend on Data providers to provide their services and to comply with EU regulators. Used in almost all investment decisions and to meet the EU's regulatory reporting requirements, these data must be of high quality, reliable and subject to very strict control procedures. The access, use and cost of financial and non-financial market data necessary to provide investment services and to manufacture and distribute financial products are an important portion of the costs borne by investment firms, thus a significant proportion of the total charges paid by retail clients. Data providers that provide financial and non-financial market data should be required to do so under fair, reasonable, non-discriminatory, and transparent commercial basis.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera b
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 24 – paragrafo 1 bis – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) fornire consulenza in base alla valutazione di una gamma adeguata di strumenti finanziari;	(a) ***informare il cliente della gamma di strumenti finanziari valutati dall'impresa di investimento e*** fornire consulenza in base alla valutazione di una gamma adeguata di strumenti finanziari***, adatti alle esigenze del cliente***;

Or. en

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera b
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 24 – paragrafo 1 bis – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) raccomandare, tra la gamma di strumenti finanziari ritenuti idonei al cliente a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, uno o più prodotti privi delle caratteristiche supplementari che non sono funzionali al conseguimento degli obiettivi di investimento del cliente e che comportano costi aggiuntivi.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera b
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 24 – paragrafo 1 bis – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'efficienza in termini di costi di cui al primo comma, lettera b), è determinata sulla base di una valutazione dell'impresa di investimento delle aspettative di rendimento netto dello strumento, prendendo in considerazione tutti i costi e gli oneri impliciti ed espliciti.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera b
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 24 – paragrafo 1 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis bis. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:

i) i criteri per la valutazione di una gamma adeguata di strumenti finanziari e le modalità con cui sono rispettati tali criteri laddove una consulenza in materia di investimenti viene prestata su base non indipendente e sono valutati solo gli strumenti finanziari prodotti all'interno del gruppo dell'impresa di investimento che presta la consulenza;

ii) per le diverse categorie di strumenti finanziari, le modalità di determinazione delle aspettative di rendimento ai fini del paragrafo 1 bis, secondo comma, del presente articolo, e se e quando sono da utilizzare prestazioni passate o simulazioni future di prestazioni, se del caso;

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro ... [18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è dato il potere di adottare atti delegati a integrazione della presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente articolo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Motivazione

Si suggerisce di chiarire il criterio di "efficienza in termini di costi", da valutarsi nella pratica con la nozione di prestazione netta, ad esempio, prendendo in considerazione il livello di rendimento e non solo i costi. La questione relativa all'utilizzo di scenari di prestazione passati o futuri dipende dal tipo di strumento finanziario (ESMA redige degli orientamenti per offrire flessibilità su questo punto, invece di stabilirlo al livello I). È consigliabile che l'ESMA definisca il significato pratico di "gamma adeguata di strumenti finanziari" e come ottemperare a tale obbligo in caso di architettura chiusa (consulenza non indipendente).

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) ***i paragrafi 8, 9 e*** 9 bis ***sono soppressi***;	(i) ***il paragrafo*** 9 bis ***è soppresso***;

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 24 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono a che, quando prestano servizi di gestione del portafoglio, le imprese di investimento non ***corrispondano né percepiscano per la prestazione nessun onorario o commissione a o da nessun soggetto diverso dal cliente o dalla*** persona che agisce per conto ***del cliente, né conferiscano a siffatto soggetto benefici extrapecuniari o da questi ne ricevano***.	1. Gli Stati membri provvedono a che, quando prestano servizi di gestione del portafoglio, le imprese di investimento non ***accettino e trattengano onorari, commissioni o qualsiasi altro beneficio pecuniario o extrapecuniario corrisposto o ricevuto da terzi o*** persona che agisce per conto ***di terzi in merito alla prestazione del servizio ai clienti***.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 24 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono a che, quando prestano servizi di ricezione e	***soppresso***

trasmissione di ordini o di esecuzione di ordini a clienti al dettaglio o per loro conto, le imprese di investimento non corrispondano né percepiscano per la prestazione nessun onorario o commissione ai o dai terzi responsabili della creazione, dello sviluppo, dell'emissione o della concezione dello strumento finanziario per cui l'impresa presta il servizio ovvero alla o dalla persona che agisce per loro conto, né conferiscano a siffatto terzo o persona benefici extrapecuniari o da questi ne ricevano.

Or. en

Motivazione

Le operazioni di sola esecuzione non sono soggette a conflitto di interessi derivante dalla remunerazione del distributore da parte del produttore. L'assenza della consulenza indica che qualsiasi spinta ha poca o nessuna influenza sulla scelta del cliente. In assenza di una chiara e precisa definizione di ricezione e trasmissione degli ordini, il reale ambito del divieto resta incerto. Infine, la ricezione e trasmissione degli ordini è usata in primissimo luogo e principalmente da clienti ben informati, il che indica che un divieto non favorirà la partecipazione di investitori al dettaglio ai mercati finanziari.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 24 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il paragrafo 2 non si applica alle imprese di investimento allorché prestano consulenza in materia di investimenti su base non indipendente in relazione a una o più operazioni del cliente oggetto della consulenza.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 24 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il paragrafo 2 non si applica agli onorari o altra remunerazione che l'impresa di investimento che presta per un dato emittente uno dei servizi di cui all'allegato I, sezione A, punti 6) e 7), corrisponde a detto emittente o da questi percepisce, nel caso in cui l'impresa di investimento presti alla clientela al dettaglio anche uno o più servizi di investimento di cui al paragrafo 2 per strumenti finanziari interessati da servizi di collocamento o di sottoscrizione.	***soppresso***
Il presente paragrafo non si applica agli strumenti finanziari rientranti nella definizione di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati ai sensi dell'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014.	

Or. en

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 24 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***I paragrafi*** 1 ***e 2*** non si ***applicano*** ai piccoli benefici extrapecuniari di valore complessivo inferiore a 100 EUR l'anno o di entità e natura tali da non poter essere considerati pregiudizievoli del dovere dell'impresa di investimento di agire nel migliore interesse del cliente, purché il cliente ne abbia ricevuto comunicazione	5. ***Il paragrafo*** 1 non si ***applica*** ai piccoli benefici extrapecuniari di valore complessivo inferiore a 100 EUR l'anno o di entità e natura tali da non poter essere considerati pregiudizievoli del dovere dell'impresa di investimento di agire nel migliore interesse del cliente, purché il cliente ne abbia ricevuto comunicazione

chiara.	chiara.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 24 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. ***Tre*** anni dopo la ***data di entrata in vigore*** della direttiva (UE) [OP: inserire il numero della direttiva modificativa] e previa consultazione dell'ESMA e dell'EIOPA, la Commissione valuta ***gli effetti dei pagamenti che coinvolgono terzi sugli investitori al dettaglio, in particolare alla luce di potenziali conflitti di interesse e in relazione alla disponibilità di consulenza indipendente, e valuta*** l'incidenza delle applicabili disposizioni della direttiva (UE) [OP: inserire il numero della direttiva modificativa] ***su tali investitori. Se necessario per evitare che sia recato pregiudizio ai*** consumatori***, la Commissione propone modifiche legislative al Parlamento europeo e al Consiglio***.	8. ***Cinque*** anni dopo la ***fine del periodo di recepimento*** della direttiva (UE) [OP: inserire il numero della direttiva modificativa] e previa consultazione dell'ESMA e dell'EIOPA, la Commissione valuta l'incidenza delle applicabili disposizioni della direttiva (UE) [OP: inserire il numero della direttiva modificativa] ***sui potenziali conflitti di interesse associati agli incentivi, all'evoluzione dei costi, al livello generale di investimento al dettaglio nei mercati di capitali, alla tutela dei*** consumatori ***e all'importanza delle norme in materia di distribuzione***.

Or. en

Motivazione

Un periodo di tre anni è eccessivamente breve per valutare i cambiamenti introdotti dalla RIS considerato il numero di modifiche e il tempo necessario per la loro attuazione. È necessaria un'ulteriore valutazione a posteriori per la Commissione affinché abbia una visione definita dell'incidenza della RIS. Inoltre, la revisione non dovrebbe solo concentrarsi sulla questione degli incentivi ma essere più completa e comprendere la stessa gamma di argomenti affrontati dalla direttiva (ad esempio, conflitto di interessi, evoluzione dei costi dopo l'attuazione del rapporto costi/benefici, l'importanza delle norme di distribuzione considerati i nuovi modelli aziendali nel settore).

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 24 quater – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il soggetto che realizza lo strumento finanziario che prepara e fornisce una comunicazione di marketing ad uso ***del*** distributore è responsabile dei relativi contenuto e aggiornamento. Il distributore è responsabile dell'uso della comunicazione di marketing e provvede a che sia usata solo per il mercato di riferimento individuato e nel rispetto della strategia di distribuzione per esso individuata.	Il soggetto che realizza lo strumento finanziario che prepara e fornisce una comunicazione di marketing ad uso ***di un*** distributore è responsabile dei relativi contenuto e aggiornamento. Il distributore è responsabile dell'uso della comunicazione di marketing e provvede a che sia usata solo per il mercato di riferimento individuato e nel rispetto della strategia di distribuzione per esso individuata.

Or. en

Motivazione

In linea con l'articolo 26 bis della direttiva (UE) 2016/97.

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 24 quater – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'impresa di investimento che propone o raccomanda strumenti finanziari non realizzati in proprio e che organizza una propria comunicazione di marketing è totalmente responsabile dell'adeguatezza del contenuto, dell'aggiornamento e dell'uso, nel rispetto della congruenza al mercato di riferimento individuato e in particolare della congruenza alla categoria di clienti individuati.	(*Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 24 quater – paragrafo 4 bis nuovo

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Un'impresa di investimento che utilizza i servizi di terzi remunerati o incentivati con corrispettivo extrapecuniario dall'impresa stessa, al fine di promuovere investimenti in uno o molteplici strumenti finanziari o l'utilizzo di servizi di investimenti o accessori e, laddove detti terzi svolgano tale promozione attraverso le piattaforme pubbliche di social media (finfluencer), l'impresa di investimento rispetta i seguenti obblighi:
	(a) definisce un accordo scritto con il finfluencer che stabilisce la natura e l'ambito dell'attività da svolgere per conto dell'impresa;
	(b) su richiesta, fornisce all'autorità competente l'identità e le informazioni di contatto di tutti i finfluencer, sui quali servizi si basa;
	(c) verifica in maniera regolare che l'attività dei finfluencer sui quali servizi si basa rispetti i paragrafi da 1 a 4.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 24 quater – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali competenti possano adottare misure tempestive ed efficaci in relazione a qualsiasi comunicazione o pratica di marketing non conforme agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3.	(*Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 24 quater – paragrafo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando un atto delegato conformemente all'articolo 89 per specificare ***quanto segue***:	8. Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando un atto delegato conformemente all'articolo 89 per specificare:

Or. en

Motivazione

In linea con l'articolo 26 bis della direttiva (UE) 2016/97.

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 35 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) tipo, gamma e portata dei servizi prestati e delle attività esercitate in ciascuno Stato membro ***ospitante*** in regime di libera prestazione dei servizi e attività di investimento e di servizi accessori;	(b) tipo, gamma e portata dei servizi prestati e delle attività esercitate in ciascuno Stato membro in regime di libera prestazione dei servizi e attività di investimento e di servizi accessori;

Or. en

Motivazione

Tutte le informazioni contenute nella comunicazione sono vantaggiose anche per lo Stato membro di origine, considerato che le ANC di origine troveranno utile avere il quadro completo dell'attività dell'impresa, compresa la giurisdizione nazionale.

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 35 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) per ciascuno Stato membro ***ospitante***, numero totale e categorie di clienti corrispondenti ai servizi e alle attività di cui alla lettera b) prestati o esercitate nel periodo di riferimento fino al 31 dicembre, e ripartizione tra clienti professionali e non professionali;	(c) per ciascuno Stato membro, numero totale e categorie di clienti corrispondenti ai servizi e alle attività di cui alla lettera b) prestati o esercitate nel periodo di riferimento fino al 31 dicembre, e ripartizione tra clienti professionali e non professionali;

Or. en

Motivazione

Tutte le informazioni contenute nella comunicazione sono vantaggiose anche per lo Stato membro di origine, considerato che le ANC di origine troveranno utile avere il quadro completo dell'attività dell'impresa, compresa la giurisdizione nazionale.

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 35 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) numero di reclami di cui all'articolo 75 ricevuti da clienti e parti interessate in ciascuno Stato membro ***ospitante***;	(d) numero di reclami di cui all'articolo 75 ricevuti da clienti e parti interessate in ciascuno Stato membro;

Or. en

Motivazione

Tutte le informazioni contenute nella comunicazione sono vantaggiose anche per lo Stato membro di origine, considerato che le ANC di origine troveranno utile avere il quadro completo dell'attività dell'impresa, compresa la giurisdizione nazionale.

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 35 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) tipo di comunicazioni di marketing usate negli Stati membri ***ospitanti***.	(e) tipo di comunicazioni di marketing usate negli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Tutte le informazioni contenute nella comunicazione sono vantaggiose anche per lo Stato membro di origine, considerato che le ANC di origine troveranno utile avere il quadro completo dell'attività dell'impresa, compresa la giurisdizione nazionale.

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 69 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera w

Testo della Commissione	*Emendamento*
(w) imporre alle imprese di investimento l'uso di avvertenze sul rischio nei materiali informativi, comprese le comunicazioni di marketing***, relativi a strumenti finanziari particolarmente rischiosi***, qualora tali strumenti possano costituire una grave minaccia alla tutela degli investitori.";	(w) imporre alle imprese di investimento l'uso di avvertenze sul rischio nei materiali informativi, comprese le comunicazioni di marketing, qualora tali strumenti possano costituire una grave minaccia alla tutela degli investitori.";

Or. en

Motivazione

Tale potere dovrebbe essere più ampio e non limitarsi solo ai "prodotti rischiosi". Le ANC possono aver bisogno di imporre avvertenze sul rischio per ragioni diverse dal rischio eccessivo (ad esempio, eccessiva complessità di alcuni prodotti).

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 69 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera w bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(w bis) utilizzare tecniche e strumenti di web scraping per raccogliere dati online a scopo di monitoraggio, vigilanza, rilevazione e indagine.

Or. en

Motivazione

Alle autorità nazionali competenti dovrebbe essere consentito l'utilizzo degli strumenti di web scraping al fine di svolgere le proprie attività di monitoraggio, vigilanza, rilevazione e indagine in considerazione di nuovi modelli di comunicazione che emergono dalle reti social,

e in maniera più ampia, dalle piattaforme online. Ciò li renderà particolarmente adatti a individuare truffe e frodi, nonché notizie false che hanno lo scopo di manipolare i prezzi.

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 87 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. In caso di disaccordo nell'ambito della piattaforma e in caso di gravi preoccupazioni circa gli effetti negativi sugli investitori o il contenuto della misura da adottare in relazione a un'impresa di investimento ovvero circa l'inerzia, l'ESMA può***, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, emanare una raccomandazione invitando*** l'autorità competente dello Stato membro di origine ***a tener conto delle preoccupazioni delle*** altre autorità competenti ***d'interesse e ad avviare un'***ispezione congiunta in loco ***insieme a loro***.	6. In caso di disaccordo nell'ambito della piattaforma e in caso di gravi preoccupazioni circa gli effetti negativi sugli investitori o il contenuto della misura da adottare in relazione a un'impresa di investimento ovvero circa l'inerzia, l'ESMA può ***decidere di avviare e coordinare ispezioni congiunte in loco. L'ESMA invita*** l'autorità competente dello Stato membro di origine ***nonché*** altre ***pertinenti*** autorità competenti ***della piattaforma di collaborazione a partecipare a tale*** ispezione congiunta in loco.

Or. en

Motivazione

Nelle situazioni di cui al paragrafo 6 (disaccordo, grave minaccia), si giustifica e legittima l'autorizzazione conferita all'ESMA di avviare e coordinare un'ispezione congiunta in loco. Ciò avrà una valenza ancora maggiore di una semplice raccomandazione all'ANC di origine, come suggerisce la Commissione.

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c bis (nuova)
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 3 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) è aggiunto il comma seguente:
	"7 bis. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti rifiutino la registrazione se un intermediario assicurativo o riassicurativo ovvero l'intermediario assicurativo a titolo accessorio, che è una persona giuridica, ha la sede centrale nello stesso Stato membro della sede legale ma fornisce o svolge attività inerenti agli investimenti esclusivamente in altri Stati membri.";

Or. en

Motivazione

Introduzione di un principio contro il forum shopping in linea con l'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), nella direttiva 2014/65/UE.

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ambito e portata delle attività di distribuzione assicurativa esercitate in ciascuno Stato membro ***ospitante***;	(b) ambito e portata delle attività di distribuzione assicurativa esercitate in ciascuno Stato membro;

Or. en

Motivazione

Tutte le informazioni contenute nella comunicazione sono vantaggiose anche per lo Stato membro di origine, considerato che le ANC di origine troveranno utile avere il quadro completo dell'attività dell'impresa, compresa la giurisdizione nazionale.

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

(c) tipo di prodotti assicurativi distribuiti in ciascuno Stato membro ***ospitante***;	(c) tipo di prodotti assicurativi distribuiti in ciascuno Stato membro;

Or. en

Motivazione

Tutte le informazioni contenute nella comunicazione sono vantaggiose anche per lo Stato membro di origine, considerato che le ANC di origine troveranno utile avere il quadro completo dell'attività dell'impresa, compresa la giurisdizione nazionale.

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) per ciascuno Stato membro ***ospitante***, numero totale di clienti, nel periodo di riferimento fino al 31 dicembre;	(d) per ciascuno Stato membro, numero totale di clienti, nel periodo di riferimento fino al 31 dicembre;

Or. en

Motivazione

Tutte le informazioni contenute nella comunicazione sono vantaggiose anche per lo Stato membro di origine, considerato che le ANC di origine troveranno utile avere il quadro completo dell'attività dell'impresa, compresa la giurisdizione nazionale.

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) numero di reclami ricevuti da clienti e parti interessate in ciascuno Stato membro ***ospitante***.	(e) numero di reclami ricevuti da clienti e parti interessate in ciascuno Stato membro.

Or. en

Motivazione

Tutte le informazioni contenute nella comunicazione sono vantaggiose anche per lo Stato membro di origine, considerato che le ANC di origine troveranno utile avere il quadro completo dell'attività dell'impresa, compresa la giurisdizione nazionale.

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera q

Testo della Commissione	*Emendamento*
(q) imporre che nei materiali informativi, comprese le comunicazioni di marketing, ***relativi a prodotti di investimento assicurativi e, se del caso, attività di investimento sottostanti particolarmente rischiosi*** figurino avvertenze sul rischio dei prodotti di investimento assicurativi, qualora tali prodotti e ***attività*** possano costituire una grave minaccia alla tutela degli investitori.	(q) imporre che nei materiali informativi, comprese le comunicazioni di marketing, figurino avvertenze sul rischio dei prodotti di investimento assicurativi, ***e, se del caso, opzioni di investimento sottostanti*** qualora tali prodotti e ***le opzioni di investimento sottostanti*** possano costituire una grave minaccia alla tutela degli investitori.

Or. en

Motivazione

Tale potere dovrebbe essere più ampio e non limitarsi solo ai "prodotti rischiosi". Le ANC possono aver bisogno di imporre avvertenze sul rischio per ragioni diverse dal rischio eccessivo.

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera q bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(q bis) utilizzare tecniche e strumenti di web scraping per raccogliere dati online a scopo di monitoraggio, sorveglianza, rilevazione e indagine.

Or. en

Motivazione

Alle autorità nazionali competenti dovrebbe essere consentito l'utilizzo degli strumenti di web scraping al fine di svolgere le loro attività di monitoraggio, vigilanza, rilevazione e indagine in considerazione di nuovi modelli di comunicazione che emergono dai social network, e in maniera più ampia, dalle piattaforme online. Ciò li renderà particolarmente adatti a individuare truffe e frodi, nonché notizie false che hanno lo scopo di manipolare i prezzi.

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 12 ter – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. In caso di disaccordo nell'ambito della piattaforma e in caso di gravi preoccupazioni circa gli effetti negativi sugli assicurati o il contenuto della misura da adottare in relazione a un distributore di prodotti assicurativi o riassicurativi ovvero circa l'inerzia, l'EIOPA può***, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010, emanare una raccomandazione invitando*** l'autorità competente dello Stato membro d'origine ***a tener conto delle preoccupazioni delle*** altre autorità competenti ***d'interesse e ad avviare un'***ispezione congiunta in loco	6. In caso di disaccordo nell'ambito della piattaforma e in caso di gravi preoccupazioni circa gli effetti negativi sugli investitori o il contenuto della misura da adottare in relazione a un distributore di prodotti assicurativi o riassicurativi ovvero circa l'inerzia, l'EIOPA può ***decidere di avviare e coordinare ispezioni congiunte in loco. In tal caso, l'EIOPA invita*** l'autorità competente dello Stato membro d'origine ***nonché*** altre ***pertinenti*** autorità competenti ***della piattaforma di collaborazione a partecipare a tale*** ispezione congiunta in loco.

insieme a loro.

Or. en

Motivazione

Nelle situazioni di cui al paragrafo 6 (disaccordo, grave minaccia), si giustifica e legittima l'autorizzazione conferita all'EIOPA di avviare e coordinare un'ispezione congiunta in loco. Ciò avrà una valenza ancora maggiore di una semplice raccomandazione all'ANC di origine, come suggerisce la Commissione.

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 16
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il processo di determinazione dei prezzi di cui alla lettera f) comprende un confronto con, se disponibile, il parametro di riferimento relativo ai costi e al rendimento pubblicato dall'EIOPA in conformità del paragrafo 8.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 16
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il prodotto di investimento assicurativo si discosta dal parametro di riferimento di cui al paragrafo 8, il soggetto che lo realizza effettua prove supplementari e ulteriori valutazioni per stabilire se i costi e oneri siano comunque giustificati e proporzionati. Se risulta	***soppresso***

impossibile dimostrare la giustificazione e la proporzionalità dei costi e oneri, il soggetto che realizza il prodotto di investimento assicurativo non lo approva. Se per il prodotto di investimento assicurativo non esiste alcun parametro di riferimento, il soggetto che lo realizza approva il prodotto soltanto se ha accertato, mediante prove e valutazioni, che costi e oneri sono giustificati e proporzionati e che il prodotto soddisfa gli obiettivi e le esigenze del mercato di riferimento.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 16
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 25 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il processo di determinazione dei prezzi di cui alla lettera c) comprende un confronto con, se disponibile, il parametro di riferimento relativo ai costi e al rendimento pubblicato dall'EIOPA in conformità del paragrafo 8.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 16
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se il prodotto di investimento assicurativo si discosta dal parametro di	***soppresso***

riferimento di cui al paragrafo 8, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione che distribuisce prodotti di investimento assicurativi effettua prove supplementari e ulteriori valutazioni per stabilire se i costi e oneri siano comunque giustificati e proporzionati. Se risulta impossibile dimostrare la giustificazione e la proporzionalità dei costi e oneri, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione non presta consulenza né propone il prodotto di investimento assicurativo a clienti al dettaglio. Se per il prodotto di investimento assicurativo non esiste alcun parametro di riferimento, il distributore presta consulenza sul prodotto o lo propone soltanto se ha accertato, mediante prove e valutazioni, che costi e oneri sono giustificati e proporzionati e che il prodotto soddisfa gli obiettivi e le esigenze del mercato di riferimento.	

Or. en

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 16
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) se pertinente, l'esito del raffronto tra il prodotto di investimento assicurativo e il parametro di riferimento d'interesse;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 16

Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) se del caso, i motivi che giustificano lo scostamento dal parametro di riferimento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 16
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 25 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Previa consultazione dell'ESMA e delle autorità competenti, se del caso l'EIOPA elabora e mette a disposizione del pubblico parametri di riferimento comuni per i prodotti di investimento assicurativi che presentano livelli simili di rendimento e di rischio e strategia, obiettivi o altre caratteristiche analoghi, al fine di aiutare le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che realizzano o distribuiscono prodotti di investimento assicurativi a effettuare una valutazione comparativa dei costi e del rendimento di tali prodotti.	***soppresso***
I parametri di riferimento presentano una gamma di costi e rendimenti così da favorire l'individuazione dei prodotti di investimento assicurativi i cui costi e il cui rendimento si discostano significativamente dalla media.	
In aggiunta al costo totale del prodotto, i costi usati per l'elaborazione dei parametri di riferimento includono tutti i costi di distribuzione, incentivi compresi. Consentono il raffronto con le singole	

componenti del costo.

L'EIOPA aggiorna periodicamente i parametri di riferimento.

Or. en

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 16
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 25 – paragrafo 9 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la metodologia che l'EIOPA deve applicare per elaborare i parametri di riferimento di cui al paragrafo 8;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 16
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 25 – paragrafo 10 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'EIOPA, previa consultazione dell'ESMA e delle autorità competenti e test di settore, ***e tenendo conto della metodologia di cui al paragrafo 9, lettera a),*** elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:	L'EIOPA, previa consultazione dell'ESMA e delle autorità competenti e test di settore, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

Or. en

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 16

Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 25 – paragrafo 10 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'EIOPA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro [nove mesi dall'***adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 2***].	L'EIOPA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro **...** [9 mesi dall'***entrata in vigore della presente direttiva***].

Or. en

Emendamento 75

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 18
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 26 bis – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il soggetto che realizza il prodotto di investimento assicurativo che prepara e fornisce una comunicazione di marketing ad uso del distributore è responsabile dei relativi contenuto e aggiornamento. Il distributore è responsabile dell'uso della comunicazione di marketing e provvede a che sia usata solo per il mercato di riferimento individuato e nel rispetto della strategia di distribuzione per esso individuata.	(*Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 18

Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 26 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Un'impresa di assicurazione o un intermediario assicurativo che utilizza i servizi di terzi remunerati o incentivati con corrispettivo extrapecuniario dall'impresa stessa o dall'intermediario stesso, al fine di promuovere investimenti in uno o molteplici prodotti di investimento assicurativi od opzioni di investimento sottostanti, e, laddove detti terzi svolgano tale promozione attraverso le piattaforme pubbliche di social media (finfluencer), l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo rispettano i seguenti obblighi:
	a) definisce un accordo scritto con il finfluencer che stabilisce la natura e l'ambito dell'attività da svolgere per conto dell'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo;
	b) su richiesta, fornisce all'autorità competente l'identità e le informazioni di contatto di tutti i finfluencer sui quali servizi si basa;
	c) verifica in maniera regolare che l'attività dei finfluencer sui quali servizi si basa rispetti i paragrafi da 1 a 4.

Or. en

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 18
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 26 bis – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono a che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi tengano registrazioni di tutte le	Gli Stati membri provvedono a che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi tengano registrazioni di tutte le

comunicazioni di marketing relative a prodotti di investimento assicurativi elaborate in proprio o effettuate da terzi remunerati o incentivati con corrispettivo extrapecuniario.	comunicazioni di marketing relative a prodotti di investimento assicurativi ***forniti o resi accessibili ai clienti o ai potenziali clienti al dettaglio,*** elaborate in proprio o effettuate da terzi remunerati o incentivati con corrispettivo extrapecuniario.

Or. en

Motivazione

In linea con l'articolo 24 quater della MiFID.

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 20
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 29 – paragrafo 1– comma 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) se la consulenza si basa su un'analisi ampia dei diversi tipi di prodotti di investimento assicurativi e, ove applicabile, delle ***attività*** di investimento sottostanti oppure se l'analisi è più circoscritta, indicando in particolare se la gamma considerata si limiti ai prodotti e attività realizzati o forniti da soggetti che hanno stretti legami con l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione o che sono a questi legati da altra relazione giuridica o economica, ad esempio rapporti contrattuali, così stretta da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata;	ii) se la consulenza si basa su un'analisi ampia dei diversi tipi di prodotti di investimento assicurativi e, ove applicabile, delle ***opzioni*** di investimento sottostanti oppure se l'analisi è più circoscritta, indicando in particolare se la gamma considerata si limiti ai prodotti e attività realizzati o forniti da soggetti che hanno stretti legami con l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione o che sono a questi legati da altra relazione giuridica o economica, ad esempio rapporti contrattuali, così stretta da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata;

Or. en

Emendamento 79

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 20

Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) descrizione delle principali caratteristiche del prodotto di investimento assicurativo proposto e, ove applicabile, delle ***attività*** di investimento sottostanti e strategie di investimento raccomandate, compresi adeguati orientamenti, e le relative avvertenze, sui rischi associati al prodotto, e, ove applicabile, alle ***attività*** di investimento sottostanti raccomandate o in relazione a particolari strategie di investimento seguite per il prodotto;	(b) descrizione delle principali caratteristiche del prodotto di investimento assicurativo proposto e, ove applicabile, delle ***opzioni*** di investimento sottostanti e strategie di investimento raccomandate, compresi adeguati orientamenti, e le relative avvertenze, sui rischi associati al prodotto, e, ove applicabile, alle ***opzioni*** di investimento sottostanti raccomandate o in relazione a particolari strategie di investimento seguite per il prodotto;

Or. en

Emendamento 80

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 20
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualora risulti impossibile determinare gli importi dei pagamenti che coinvolgono terzi nella fase precontrattuale, al cliente è comunicato chiaramente il metodo di calcolo dell'importo, in modo completo, preciso e comprensibile al cliente al dettaglio medio.

Or. en

Motivazione

In linea con le modifiche introdotte dalla direttiva Omnibus nella MiFID II.

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 20
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) rendimento annuale di ciascuna delle ***attività*** di investimento sottostanti del prodotto di investimento assicurativo e rendimento annuale globale del portafoglio, entrambi raffrontati al rendimento degli anni precedenti;	(b) rendimento annuale di ciascuna delle ***opzioni*** di investimento sottostanti del prodotto di investimento assicurativo e rendimento annuale globale del portafoglio, entrambi raffrontati al rendimento degli anni precedenti;

Or. en

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 20
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) se del caso, valore di mercato o, se non disponibile, valore stimato delle ***attività*** di investimento sottostanti del prodotto di investimento assicurativo;	(d) se del caso, valore di mercato o, se non disponibile, valore stimato delle ***opzioni*** di investimento sottostanti del prodotto di investimento assicurativo;

Or. en

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 20
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 29 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono a che gli intermediari assicurativi e le imprese di	Gli Stati membri provvedono a che gli intermediari assicurativi e le imprese di

assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi inseriscano nel materiale informativo, comprese le comunicazioni di marketing, avvertenze adeguate rivolte ai clienti al dettaglio che evidenzino i rischi specifici di potenziali perdite posti dai prodotti di investimento assicurativi e, se del caso, dalle ***attività*** di investimento sottostanti particolarmente rischiosi.	assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi inseriscano nel materiale informativo, comprese le comunicazioni di marketing, avvertenze adeguate rivolte ai clienti al dettaglio che evidenzino i rischi specifici di potenziali perdite posti dai prodotti di investimento assicurativi e, se del caso, dalle ***opzioni*** di investimento sottostanti particolarmente rischiosi.

Or. en

Emendamento 84

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 29 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono a che gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione che realizzano prodotti di investimento assicurativi o li distribuiscono conformemente all'articolo 30, paragrafi 2 e 3, non corrispondano né percepiscano, per la fornitura o distribuzione del prodotto, nessun onorario o commissione a o da nessun soggetto diverso dal cliente o dalla persona che agisce per conto del cliente, né conferiscano a siffatto soggetto benefici extrapecuniari o da questi ne ricevano.	***soppresso***
Il divieto di cui al primo comma non si applica ai piccoli benefici extrapecuniari di valore complessivo inferiore a 100 EUR l'anno o di entità e natura tali da non risultare pregiudizievoli del dovere dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione di agire nel migliore interesse del cliente, purché il cliente ne abbia ricevuto comunicazione chiara.	

Non sono soggetti agli obblighi di cui al primo comma i pagamenti o benefici che consentono o sono necessari alla prestazione di servizi, compresi i prelievi obbligatori o le competenze legali, e che, per natura, non possono confliggere con il dovere dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

Or. en

Emendamento 85

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 29 bis – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono imporre agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione requisiti più rigorosi in relazione alle materie disciplinate dal presente articolo. In particolare gli Stati membri possono ***altresì*** vietare o limitare ***ulteriormente*** l'offerta o l'accettazione di onorari, commissioni o benefici extrapecuniari da parte di terzi per la fornitura di consulenza in materia di assicurazioni.	Gli Stati membri possono imporre agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione requisiti più rigorosi in relazione alle materie disciplinate dal presente articolo. In particolare gli Stati membri possono vietare o limitare l'offerta o l'accettazione di onorari, commissioni o benefici extrapecuniari da parte di terzi per la fornitura di consulenza in materia di assicurazioni.

Or. en

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 29 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Tre*** anni dopo la ***data di entrata in vigore*** della direttiva (UE) [OP: inserire il numero della direttiva modificativa] e previa consultazione dell'ESMA e dell'EIOPA, la Commissione valuta ***gli effetti dei pagamenti che coinvolgono terzi sugli investitori al dettaglio, in particolare alla luce di potenziali conflitti di interesse e in relazione alla disponibilità di consulenza indipendente, e valuta*** l'incidenza delle applicabili disposizioni della direttiva (UE) [OP: inserire il numero della direttiva modificativa] ***su tali investitori***. ***Se necessario per evitare che sia recato pregiudizio ai*** consumatori***, la Commissione propone modifiche legislative al Parlamento europeo e al Consiglio***.	6. ***Cinque*** anni dopo la ***fine del periodo di recepimento*** della direttiva (UE) [OP: inserire il numero della direttiva modificativa] e previa consultazione dell'ESMA e dell'EIOPA, la Commissione valuta l'incidenza delle applicabili disposizioni della direttiva (UE) [OP: inserire il numero della direttiva modificativa] ***sui potenziali conflitti di interesse associati agli incentivi, all'evoluzione dei costi, al livello generale di investimento al dettaglio nei mercati di capitali, alla tutela dei*** consumatori ***e all'importanza delle norme in materia di distribuzione***.

Or. en

Motivazione

Un periodo di tre anni è eccessivamente breve per valutare i cambiamenti introdotti dalla RIS considerato il numero di modifiche e il tempo necessario per la loro attuazione. È necessaria un'ulteriore valutazione a posteriori per la Commissione affinché abbia una visione definita dell'incidenza della RIS. Inoltre, la revisione non dovrebbe solo concentrarsi sulla questione degli incentivi ma essere più completa e comprendere la stessa gamma di argomenti affrontati dalla direttiva (ad esempio, conflitto di interessi, evoluzione dei costi dopo l'attuazione del rapporto costi/benefici, l'importanza delle norme in materia di distribuzione considerati i nuovi modelli aziendali nel settore).

Emendamento 87

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 29 ter – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) fornire consulenza in base alla valutazione di una gamma adeguata di prodotti di investimento assicurativi ***e***, se	(a) ***informare il cliente in merito alla gamma di prodotti di investimento assicurativi o, se del caso, di opzioni di***

del caso, di ***attività*** di investimento sottostanti;	***investimento sottostanti valutati dall'impresa assicurativa o dall'intermediario assicurativo, e*** fornire consulenza in base alla valutazione di una gamma adeguata di prodotti di investimento assicurativi ***o***, se del caso, di ***opzioni*** di investimento sottostanti ***adeguate per le esigenze del cliente***;

Or. en

Emendamento 88

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 29 ter – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) raccomandare il prodotto di investimento assicurativo ***e***, se del caso, le ***attività*** di investimento sottostanti più efficienti ***sotto il profilo dei costi*** tra i prodotti di investimento assicurativi ritenuti idonei al cliente a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, che presentano caratteristiche simili;	(b) raccomandare***, tenendo conto della sua prestazione, il livello di rischio, i costi e gli oneri trasmessi a norma dell'articolo 25, paragrafo 1 quater,*** il prodotto di investimento assicurativo ***o***, se del caso, le ***opzioni*** di investimento sottostanti più efficienti tra i prodotti di investimento assicurativi ritenuti idonei al cliente a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, che presentano caratteristiche simili;

Or. en

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 29 ter – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) raccomandare, tra la gamma di prodotti di investimento assicurativi ritenuti idonei al cliente a norma	***soppresso***

dell'articolo 30, paragrafo 1, uno o più prodotti di investimento assicurativi e, se del caso, attività di investimento sottostanti, privi delle caratteristiche aggiuntive che non sono funzionali al conseguimento degli obiettivi del cliente e che comportano costi aggiuntivi;

Or. en

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 29 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi legati da partenariati esclusivi possono creare la gamma di prodotti di investimento associativi adeguati di cui al paragrafo 1, lettera a), tra i prodotti, o, se del caso, le opzioni di investimento sottostanti offerte da una sola impresa di assicurazione. In tal caso, i clienti ne sono informati in conformità con le prescrizioni applicabili.

Or. en

Emendamento 91

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 29 ter – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli atti delegati considerano la natura dei servizi proposti o forniti al cliente e la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi differenti tipi di prodotti di	Gli atti delegati considerano la natura dei servizi proposti o forniti al cliente e la natura dei prodotti***, e, se del caso, delle opzioni di investimento sottostanti,***

investimento assicurativi.";	proposti o considerati, compresi differenti tipi di prodotti di investimento assicurativi***, o, se del caso, di opzioni di investimento sottostanti***.";

Or. en

Emendamento 92

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 22 – lettera a
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 30 – paragrafo -1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri esigono che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi valutino l'idoneità o l'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi, e se del caso delle ***attività*** di investimento sottostanti, da raccomandare ai clienti o da questi richiesti, in tempo utile prima che il cliente sia vincolato dal contratto di assicurazione o da un'offerta. Ciascuna di queste valutazioni è effettuata sulla base di informazioni proporzionate e necessarie sul cliente ottenute dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione in ottemperanza delle prescrizioni del presente articolo.	Gli Stati membri esigono che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi valutino l'idoneità o l'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi, e se del caso delle ***opzioni*** di investimento sottostanti, da raccomandare ai clienti o da questi richiesti, in tempo utile prima che il cliente sia vincolato dal contratto di assicurazione o da un'offerta. Ciascuna di queste valutazioni è effettuata sulla base di informazioni proporzionate e necessarie sul cliente ottenute dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione in ottemperanza delle prescrizioni del presente articolo.

Or. en

Emendamento 93

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 22 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 1, quando presta consulenza su prodotti di investimento assicurativi, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ottiene le informazioni sul cliente in termini di: conoscenze ed esperienza nel settore di investimento d'interesse per il tipo specifico di prodotto di investimento assicurativo proposto o richiesto o, se del caso, per le ***attività*** di investimento sottostanti; situazione finanziaria, compresa la composizione degli eventuali portafogli esistenti; capacità di sostenere perdite totali o parziali; esigenze e obiettivi di investimento, comprese le eventuali preferenze in tema di sostenibilità, e tolleranza al rischio, così da potergli raccomandare i prodotti di investimento assicurativi idonei a lui e, in particolare, consoni alla sua tolleranza al rischio, alla sua capacità di sostenere perdite e alla necessità di diversificare il portafoglio.	Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 1, quando presta consulenza su prodotti di investimento assicurativi, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ottiene le informazioni sul cliente in termini di: conoscenze ed esperienza nel settore di investimento d'interesse per il tipo specifico di prodotto di investimento assicurativo proposto o richiesto o, se del caso, per le ***opzioni*** di investimento sottostanti; situazione finanziaria, compresa la composizione degli eventuali portafogli esistenti; capacità di sostenere perdite totali o parziali; esigenze e obiettivi di investimento, comprese le eventuali preferenze in tema di sostenibilità, e tolleranza al rischio, così da potergli raccomandare i prodotti di investimento assicurativi idonei a lui e, in particolare, consoni alla sua tolleranza al rischio, alla sua capacità di sostenere perdite e alla necessità di diversificare il portafoglio.

Or. en

Emendamento 94

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 22 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando presta consulenza che comporta un cambiamento di ***attività*** di investimento sottostanti, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ottiene le necessarie informazioni sulle ***attività*** di investimento sottostanti esistenti del cliente e sulle nuove attività di investimento raccomandate e analizza i costi e i benefici del cambiamento, così da essere ragionevolmente in grado di dimostrare che	Quando presta consulenza che comporta un cambiamento di ***opzioni*** di investimento sottostanti, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ottiene le necessarie informazioni sulle ***opzioni*** di investimento sottostanti esistenti del cliente e sulle nuove attività di investimento raccomandate e analizza i costi e i benefici del cambiamento, così da essere ragionevolmente in grado di dimostrare che

i benefici attesi dal cambiamento sono superiori ai costi.	i benefici attesi dal cambiamento sono superiori ai costi.

Or. en

Emendamento 95

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 24
Direttiva (UE) 2016/97
Articolo 35 bis – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il primo comma si applica a terzi (finfluencer) remunerati o incentivati con corrispettivo extrapecuniario da un'impresa di assicurazione o un intermediario assicurativo senza essere registrati a norma dell'articolo 3 della presente direttiva né autorizzati a norma dell'articolo 14 della direttiva 2009/138/CE, laddove tale terzo promuova attraverso le piattaforme pubbliche di social media servizi o prodotti di investimento assicurativi o opzioni di investimento sottostanti per conto di tale impresa di assicurazione o intermediario assicurativo.

Or. en

Emendamento 96

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 14 – paragrafo 1 sexies – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri impongono alle società di gestione di valutare almeno una volta all'anno le condizioni previste al paragrafo 1 ter, lettera b). La valutazione tiene conto	Gli Stati membri impongono alle società di gestione di valutare almeno una volta all'anno le condizioni previste al paragrafo 1 ter, lettera b). La valutazione tiene conto

dei criteri stabiliti nel processo di determinazione dei prezzi ***e comprende un confronto con il parametro di riferimento relativo ai costi e al rendimento pubblicato dall'ESMA in conformità del paragrafo 1 septies***.	dei criteri stabiliti nel processo di determinazione dei prezzi.

Or. en

Emendamento 97

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 14 – paragrafo 1 sexies – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se l'OICVM o le sue categorie di azioni, se hanno strutture di costo diverse, si discostano dal parametro di riferimento di cui al paragrafo 1 septies, la società di gestione effettua prove supplementari e ulteriori valutazioni per stabilire se i costi e oneri siano comunque giustificati e proporzionati. Se risulta impossibile dimostrare la giustificazione e la proporzionalità dei costi e oneri ovvero se l'OICVM o le relative categorie di azioni non soddisfano altri criteri stabiliti dalla società di gestione nel processo di determinazione dei prezzi, la società di gestione non commercializza l'OICVM né le relative categorie di azioni presso investitori al dettaglio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 98

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 14 – paragrafo 1 septies

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 septies. Previa consultazione dell'EIOPA e delle autorità competenti, l'ESMA, se del caso, elabora e mette a disposizione del pubblico parametri di riferimento per consentire una valutazione comparativa dei costi e del rendimento degli OICVM, o delle loro categorie di azioni se hanno strutture di costo diverse, da usare per la valutazione di cui al paragrafo 1 sexies.	***soppresso***
Ove fattibile, sono elaborati parametri di riferimento comuni per gli OICVM, o per le loro categorie di azioni se hanno strutture di costo diverse, che sono commercializzati presso investitori al dettaglio e presentano livelli di rendimento, rischio, strategia, obiettivi o altre caratteristiche simili.	
I parametri di riferimento presentano una gamma di costi e rendimenti, in particolare i casi in cui costi e rendimento si discostano significativamente dalla media. I parametri di riferimento sono aggiornati periodicamente.";	

Or. en

Emendamento 99

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 1 – lettera b – punto iii
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) prevedere i criteri per stabilire se i costi siano giustificati e proporzionati conformemente al paragrafo 1 ter, lettera b)***, e per adottare le misure correttive di cui al paragrafo 1 sexies e specificare la metodologia applicata dall'ESMA per elaborare i parametri di riferimento***.";	e) prevedere i criteri per stabilire se i costi siano giustificati e proporzionati conformemente al paragrafo 1 ter, lettera b).";

Or. en

Emendamento 100

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 12 – paragrafo 1 sexies – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri impongono ai GEFIA di valutare almeno una volta all'anno le condizioni previste al paragrafo 1 ter, lettera b). La valutazione tiene conto dei criteri stabiliti nel processo di determinazione dei prezzi ***e, per i FIA commercializzati a investitori al dettaglio, comprende un confronto con il parametro di riferimento relativo ai costi e al rendimento pubblicato dall'ESMA in conformità del paragrafo 1 septies***.	Gli Stati membri impongono ai GEFIA di valutare almeno una volta all'anno le condizioni previste al paragrafo 1 ter, lettera b). La valutazione tiene conto dei criteri stabiliti nel processo di determinazione dei prezzi.

Or. en

Emendamento 101

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 12 – paragrafo 1 sexies – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il FIA o le sue categorie di azioni, se hanno strutture di costo diverse, si discostano dal parametro di riferimento di cui al paragrafo 1 septies, il GEFIA effettua prove supplementari e ulteriori valutazioni per stabilire se i costi e oneri siano comunque giustificati e proporzionati. Se risulta impossibile dimostrare la giustificazione e la proporzionalità dei costi e oneri ovvero se il FIA o le relative categorie di azioni non	***soppresso***

soddisfano altri criteri stabiliti dal GEFIA nel processo di determinazione dei prezzi, il GEFIA non commercializza il FIA né le relative categorie di azioni presso investitori al dettaglio.

Or. en

Emendamento 102

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 12 – paragrafo 1 septies

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 septies. Previa consultazione dell'EIOPA e delle autorità competenti, l'ESMA, se del caso, elabora e mette a disposizione del pubblico parametri di riferimento per consentire una valutazione comparativa dei costi e del rendimento dei FIA, o delle loro categorie di azioni se hanno strutture di costo diverse, da usare per la valutazione di cui al paragrafo 1 sexies.	***soppresso***
Ove fattibile, sono elaborati parametri di riferimento comuni per i FIA, o per le loro categorie di azioni se hanno strutture di costo diverse, che sono commercializzati presso investitori al dettaglio e presentano livelli di rendimento, rischio, strategia, obiettivi o altre caratteristiche simili.	
I parametri di riferimento presentano una gamma di costi e rendimenti, in particolare i casi in cui costi e rendimento si discostano significativamente dalla media. I parametri di riferimento sono aggiornati periodicamente.";	

Or. en

Emendamento 103

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) prevedere i criteri per stabilire se i costi siano giustificati e proporzionati conformemente al paragrafo 1 ter, lettera b)***, e per adottare le misure correttive di cui al paragrafo 1 sexies e specificare la metodologia applicata dall'ESMA per elaborare i parametri di riferimento***.";	b) prevedere i criteri per stabilire se i costi siano giustificati e proporzionati conformemente al paragrafo 1 ter, lettera b).";

Or. en

MOTIVAZIONE

La relatrice accoglie con favore la proposta tempestiva della Commissione per una strategia di investimento al dettaglio, in linea con uno degli obiettivi fondamentali del piano di azione del 2020 per l'Unione dei mercati dei capitali atto a rendere l'UE un posto ancora più sicuro per i risparmi e gli investimenti a lungo termine dei cittadini.

La proposta della Commissione prevede:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE e (UE) 2016/97 per quanto riguarda le norme dell'Unione a tutela degli investitori al dettaglio;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda l'ammodernamento del documento contenente le informazioni chiave.

La relatrice ritiene che questa proposta sia una delle principali proposte di questo mandato. Considerati i vincoli di tempo, ha individuato le principali priorità politiche, che ha affrontato nel suo progetto di relazione, con lo scopo di proseguire le discussioni. Modificherà ulteriormente la proposta per tutta la procedura di emendamento.

La relatrice condivide pienamente gli obiettivi della presente proposta. Oltre il 70 % dei cittadini dell'UE non ha mai investito in prodotti finanziari a causa di varie ragioni, trovano che sia troppo complesso o sono preoccupati dei rischi. Pertanto, dobbiamo fare di tutto per incoraggiare i cittadini a cambiare tale atteggiamento. Le nuove norme per tutelare e responsabilizzare gli investitori al dettaglio devono fornire informazioni chiare e trasparenti e assicurare che la consulenza finanziaria serva al meglio gli interessi dell'investitore al dettaglio.

- **Incentivi**

  La relatrice ha espresso una forte opposizione a un completo divieto degli incentivi. Continua a esprimere preoccupazioni per l'introduzione di un divieto parziale sui servizi esclusivamente di tipo esecutivo, non giustificato e che non sembra affrontare i problemi dei conflitti di interessi. Sembra piuttosto che si tratti di un primo passo verso un divieto completo. Molti consumatori dell'UE si basano sul parere di consulenti finanziari ed è pertanto necessario rafforzare l'attuale quadro con mezzi e miglioramenti adeguati. Ritiene che i conflitti di interessi possano essere affrontati attraverso una maggiore trasparenza. Inoltre, la relatrice ritiene che la tempistica e il contenuto della clausola di riesame siano insufficienti. Tale clausola di riesame non deve essere orientata all'introduzione automatica di un completo divieto degli incentivi. Pertanto, propone di estenderla di 5 anni a partire dalla fine del periodo di recepimento della direttiva, per consentire di notare gli effetti reali delle misure sul mercato. Inoltre, suggerisce di ampliare l'ambito della clausola di revisione per offrire una valutazione basata sul potenziale conflitto di interessi, sull'evoluzione dei costi, sul livello di investimento al dettaglio nei mercati di capitali, sulla tutela dei consumatori e sull'importanza delle norme in materia di distribuzione.

- **Criterio del migliore interesse**

  Nel suo progetto di relazione, la relatrice, chiarisce e rafforza la proposta della Commissione in merito al criterio del migliore interesse secondo la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) e la direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD). Nella MiFID, suggerisce di chiarire la nozione di "efficienza in termini di costi". Nella IDD, invece di concentrarsi sull'efficienza in termini di costi di un prodotto, suggerisce che la consulenza finanziaria sia prestata sulla base della prestazione, del livello di rischio, dei costi, degli oneri di un prodotto di investimento assicurativo, o, se del caso, di opzioni di investimento sottostanti. I prodotti offerti ai consumatori devono essere personalizzati in base alle loro specifiche esigenze e obiettivi, quindi non conta solo il prezzo, ma anche la qualità del prodotto.

- **Parametri di riferimento del rapporto costi/benefici**

  Secondo la relatrice, la proposta della Commissione sul rapporto costi/benefici potrebbe essere negativa per il mercato perché porterebbe a una diversità limitata dei prodotti e a un freno all'innovazione. Ritiene che la mancanza di chiarimenti riguardo la metodologia applicata all'elaborazione di quei parametri ci impedisce di valutare un suo effettivo svolgimento nella pratica. La relatrice è pienamente d'accordo con il principio secondo cui il prodotto deve offrire un buon rapporto costi/benefici e sul fatto che non ci sia posto sul mercato per i prodotti con costi e oneri ingiustificatamente ed esageratamente elevati. Tuttavia, sono necessarie ulteriori discussioni su questo punto per trovare l'approccio giusto ed equilibrato. Quindi, la relatrice nel suo progetto di relazione elimina i parametri di riferimento al fine di continuare le discussioni su questo tema.

- **Vigilanza e pratiche transfrontaliere**

  La proposta della Commissione non si spinge troppo oltre a tal riguardo e pertanto la relatrice propone degli emendamenti nel perseguimento della promozione della vigilanza transfrontaliera e nella garanzia della tutela uguale per tutti i consumatori degli Stati membri dell'UE. In tale ottica, la relatrice introduce un obbligo per le aziende di registrarsi nello stesso Stato membro in cui si trova la sede centrale, al fine di evitare il forum shopping.

- **Finfluencer**

  La digitalizzazione ha creato una nuova generazione di investitori. Si assiste alla comparsa dei cosiddetti "finfluencer" che operano sui social media e mobilitano principalmente le generazioni più giovani. La relatrice accoglie le misure proposte dalla Commissione per assicurare delle comunicazioni di marketing chiare, imparziali e non fuorvianti e per affrontare le preoccupazioni riguardanti gli influencer finanziari. Spesso non sono in possesso di una conoscenza specifica del settore. Pertanto, la relatrice suggerisce elementi aggiuntivi per rafforzare ulteriormente questa parte della proposta, per esempio imponendo alle aziende di firmare un contratto con i finfluencer per

assicurare trasparenza e stabilire le responsabilità. Suggerisce anche di estendere la disposizione relativa alla "procedura contro attività non autorizzate offerte mediante mezzi digitali" ai finfluencer che utilizzano pratiche di vendita scorrette.

- **Alfabetizzazione finanziaria**

  La relatrice vede l'alfabetizzazione finanziaria come un elemento chiave del miglioramento del comportamento in materia di investimenti nell'UE, non solo per i consumatori ma anche per i consulenti finanziari affinché la consulenza che offrono sia di alta qualità. Secondo l'ultima ricerca dell'Eurobarometro, solo il 18 % dei cittadini dell'UE ha un livello alto di alfabetizzazione finanziaria, il 64 % ha un livello medio e il 18 % un livello basso mentre vi sono enormi divergenze tra gli Stati membri. Questi numeri mostrano chiaramente che è necessario fare molto di più in questo campo e che l'UE deve ricorrere pienamente al proprio ruolo per esortare gli Stati membri a stabilire obiettivi ambiziosi a tal riguardo.

- **Fornitori dei dati**

  I dati relativi ai mercati finanziari e non finanziari sono essenziali per il corretto funzionamento dei mercati finanziari e per offrire dei servizi di investimento di qualità per i clienti. Questi dati devono essere di alta qualità, affidabili, soggetti a rigorose procedure di controllo e accessibili a condizioni eque. L'accesso, l'utilizzo e il costo dei dati dei mercati finanziari e non finanziari, necessari per offrire servizi di investimento e per produrre e distribuire prodotti finanziari sono una parte importante dei costi sostenuti dalle imprese di investimento, che rappresentano pertanto una parte importante degli oneri complessivi pagati dai clienti al dettaglio. Questo è il motivo per cui la relatrice ritiene che l'UE dovrebbe attuare un regolamento orizzontale e olistico europeo per i fornitori dei dati sia finanziari che non finanziari e per le loro attività, da corredare con un aumento della vigilanza su tutti i fornitori di dati (compresi i fornitori di paesi terzi che attualmente beneficiano di una situazione oligopolistica) a livello europeo.

- **Prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP)**

  La relatrice accoglie con favore la proposta della Commissione sui PRIIP ma rileva la necessità di introdurre ulteriori adeguamenti alle pratiche di mercato e determinati adattamenti al settore assicurativo. Suggerisce di eliminare una nuova sezione nel documento contenente le informazioni chiave intitolata "Il prodotto in breve" e continuerà a valutare ulteriormente che la nuova sezione sulla sostenibilità sia in linea con la normativa pertinente esistente.